

ALLEGATO "B" rep. n. 95423 racc. n. 28814
STATUTO DELLA SOCIETA'
"TAPA OLEARIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita la Società cooperativa denominata
"TAPA OLEARIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA".

Art. 2 (Sede)

La cooperativa ha sede nel comune di Cavaso del Tomba in provincia di Treviso. La cooperativa potrà, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, istituire, con delibera dell'organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale. L'ambito territoriale in cui opera la cooperativa ricade nella "Pedemontana Trevigiana" e territori limitrofi.

Art. 3 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, senza il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (scopo mutualistico)

La cooperativa persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici e sociali da ricevere da essa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.

La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa può operare anche con terzi solo se la loro attività olivicola rientra nelle regioni Veneto e/o Friuli Venezia Giulia .

Art. 5 (Oggetto sociale)

La cooperativa ha come oggetto esclusivo le attività di cui all'art.2135 c.c. e in particolare:

- a) - il coordinamento e la gestione del servizio di spremitura delle olive nel rispetto della volontà di chi intende commercializzare in proprio il prodotto, ivi incluso l'eventuale confezionamento;
- b) - la trasformazione diretta delle olive conferite, la commercializzazione dell'olio derivato e dei sottoprodotti;
- c) - l'assistenza tecnico/agronomica per il miglioramento delle tecniche colturali dell'ulivo anche mediante selezione delle migliori e più adatte

varietà;

d) - la commercializzazione di altri prodotti agricoli che fossero conferiti dai soci in base ai programmi deliberati dagli organi sociali della Cooperativa;

e) - la crescita professionale e culturale dei soci anche attraverso l'organizzazione di corsi specifici;

f) - l'adesione ad Organismi che rendano più efficace l'azione della cooperativa attuando altresì quanto previsto dalle norme vigenti affinché il rapporto del socio con la cooperativa costituisca accordo di filiera.

La società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, (con esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Sempre in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata alla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto delle norme di legge. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

TITOLO III SOCI

Art. 6 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti i produttori di olive che abbiano in coltivazione piante di olivo in terreni ricadenti entro l'ambito territoriale individuato all'articolo due, nonché gli imprenditori agricoli singoli o comunque associati ed i produttori che hanno la disponibilità giuridica dei prodotti da conferire di cui alla lett. d) del precedente art. 5.

Possono altresì essere soci le persone fisiche, le associazioni e gli enti in grado di contribuire ai servizi di cui alle lett. c) ed e) del precedente articolo 5.

Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale identica o affine

a quella della cooperativa, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della cooperativa.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti l'inserimento del socio nelle attività della cooperativa;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa.

Art.7 (Domanda di Ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, residenza, Partita Iva e/o Codice Fiscale;
- b) ubicazione, estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo la cui produzione agricola interessi l'oggetto sociale - per il solo servizio di spremitura la quantità indicativa delle olive;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 31 e nell'art. 32 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione;
- f) l'impegno ad attenersi alle regole dell'accordo di filiera di cui al precedente art. 5.

Se la richiesta è fatta da società, associazione o ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA;
- h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con la lettera raccomandata alla cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione in cooperativa.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione secondo quanto stabilito dagli articoli 31 e 32 del presente statuto.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 C.C.), può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 C.C., può aver luogo:

- 1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
- 3) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, comma 1 del codice civile;
- 4) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa;
- 5) per aver causato in qualche modo danni materiali o d'immagine alla cooperativa, per aver causato dissidi o disordini tra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinario svolgimento delle attività sociali ovvero per aver posto in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- 6) senza giustificato motivo, per due esercizi consecutivi, non si avvalga del servizio di molitura o non conferisca prodotto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo quanto previsto dal presente statuto.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto, su loro richiesta e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In caso di pluralità di eredi o di legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 c.c..

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 numeri 1), 3), 5), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

**TITOLO IV
ORGANI SOCIALI****Art. 15 (Organi sociali)**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 16 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- c) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del suo Presidente;
- d) determina l'eventuale misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai membri dell'Organo di Controllo;
- e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) provvede alle modifiche dello Statuto;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 30 del presente statuto;
- h) approva i regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei membri dell'Organo di Controllo;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla

legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti e), f) ed l) deve essere redatto da un notaio.

Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 17 (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento individuato dall'Organo amministrativo spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 18 (Costituzione e quorum deliberativi)

Quorum costitutivo:

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, per le sole delibere inerenti le modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato, la trasformazione e la fusione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/5 (un quinto) dei soci aventi diritto di voto.

Quorum deliberativo:

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 (Votazioni)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da un altro socio avente diritto al voto o dal coniuge o da parente di primo grado che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci cooperatori imprenditori agricoli, possono delegare per iscritto anche un parente di primo grado, ad intervenire all'Assemblea.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali, avverranno con il sistema di votazione a scrutinio segreto, salvo altro sistema legalmente deliberato dall'assemblea, in ogni caso è attribuito ai soci che lo richiedono il diritto di fare risultare

dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione od eventualmente la loro astensione.

Art. 20 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è normalmente presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal Vicepresidente oppure dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 21 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da cinque a quindici eletti tra i soci dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica 3 esercizi ed elegge nel suo seno il Presidente e un massimo di due Vicepresidenti.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato riconosciuto.

L'amministratore che non partecipa senza giustificato motivo a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio.

Art. 22 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'art. 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 23 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 24 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di

amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 25 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi dovuti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio, in caso di sua assenza o impedimento tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, può conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 27 (Organo di Controllo - Revisore Legale Dei Conti)

La Cooperativa può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore legale dei conti.

L'organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro effettivo. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Nel caso in cui l'organo di controllo svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art. 2397, co. 2, c.c. per i sindaci di S.p.a., dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-bis c.c. Il revisore legale o la società di revisione, se nominati, potranno esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché a esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 28 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote dal valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 29 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
 - 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
 - 4) dalla riserva straordinaria;
 - 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
- 6) Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 29 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) ottobre al 30 (trenta) settembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Art. 30 (Conferimenti e Ristorni)

La remunerazione del prodotto conferito dai soci sarà definita alla chiusura dell'esercizio sociale sulla base delle risultanze dello stesso; nel corso dell'esercizio la Cooperativa potrà corrispondere ai soci somme a titolo di acconto nella misura stabilita dall'Organo amministrativo.

In alternativa, la cooperativa potrà remunerare il prodotto dei soci secondo un prezzo predeterminato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, potrà attribuire ai soci somme ulteriori ad integrazione dello scambio mutualistico in proporzione alla quantità ed alla qualità del prodotto conferito dal socio nel corso dell'esercizio sociale.

I criteri relativi alla ripartizione della remunerazione dei conferimenti ed alle modalità di determinazione ed erogazione dei ristorni verranno definiti in appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 31 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003 nominati con le modalità di cui al successivo articolo 32, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci e tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Organo di Controllo o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro dell'Organo di Controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 32 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore a € 80.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie anche di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia. La disciplina delle spese di funzionamento dell'organo arbitrale è stabilita dallo stesso organo e comunque sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Il Collegio decide secondo il diritto.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 (Nomina liquidatori)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione patrimonio)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 (Legge applicabile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Firmato Talamini Lino

Firmato dr. ADA STIZ Notaio (L.S.)